

***La nuova politica della  
sicurezza: D.lgs. 81/08 e  
successive modifiche.  
Primi elementi di valutazione  
della Direttiva Macchine***

Esperienze dello S.Pre.S.A.L. in Piemonte

*Moasca (AT) - 19 Giugno 2009*

Lorenzo MODONUTTO  
*ASL CN2 Alba - Bra*

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81

Uno spartiacque sulle modalità di vigilanza sulle macchine

Vediamo come hanno lavorato gli S.Pre.S.A.L. Piemontesi prima del DLgs 81/08 e le prospettive future

## Una premessa

Dall'entrata in vigore del DPR 459/96 al 30 Giugno 2008

Gli S.Pre.S.A.L. Piemontesi hanno segnalato:

197 Macchine “non conformi”

111 segnalazioni su “accertamenti per infortunio”


## Prima del DLgs 9.4.08 n° 81

art. 6 comma 2 del DLgs 626/94:

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza...

Ma quali sono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti?

Tralasciamo il DPR 27.4.55 n° 547




Consideriamo invece  
sicuramente il DLgs 626/94

E non solo...



Anche se il DPR  
547/55...

E' norma "tecnica" vigente"



Cass. pen. Sez. III, 04-02-2003, n. 5167

In tema di prevenzione infortuni, la disposizione di cui all'art. 68 del *D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547*, che fissa le misure protettive per le macchine con riguardo alle zone di operazione in cui si compiono le normali attività durante le quali gli operai possono venire accidentalmente a contatto con gli organi lavoratori delle macchine, non è stata superata dalla previsione di cui al *D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459* (regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle macchine operatrici), atteso che il citato art. 68 detta un principio di carattere generale che trova applicazione in tutti i casi nei quali vengono usate macchine pericolose.

Cassazione Penale Sez. IV Sent. n. 3694 del 30-01-2004

*Nemmeno giova al ricorrente invocare l'art. 56 del D.P.R. n. 547/1955, dal momento che tale disposizione, che prevede un obbligo assoluto di protezione di alberi, cinghie e funi di trasmissione fino a due metri di altezza, non esclude che anche al di sopra di tale altezza si debbano porre in essere strumenti di protezione e sicurezza allorché le macchine (art. 41) o gli organi di trasmissioni e gli ingranaggi (art. 55) "costituiscono un pericolo", disposizioni che certamente non sono state abrogate dalle norme europee attuate con la "direttiva macchine"*


# Un punto fermo

DPR 24 Luglio 1996 n° 459


RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 89/392

QUESTA E' NORMA VIGENTE


Ma a noi cosa interessa in fondo di una macchina?



La marcatura CE...



Perché questo è un atto di fede del costruttore



E da lì inizia tutto...

E quindi Direttiva 2006/42


In fondo nulla cambia...



Perché è dalla marcatura CE che inizia il confronto



Prima si valuta se la macchina ha problemi, quindi si valuta il CE e poi decidiamo cosa fare...



Come...

E' un'analisi di valutazione del rischio connesso...

Le modalità di azione delle ASL

Ispezioni

Infortuni

Non cambia la sostanza cambia l'approccio di analisi


## Una definizione importante

RISCHIO OCCULTO



E' intrinseco

RISCHIO PALESE



E' ovvio

IL RISCHIO OCCULTO



Non verificabile "visivamente"

---


IL RISCHIO PALESE




E' verificabile "visivamente"

E quindi cambia se sono:

RISCHIO OCCULTO



**COSTRUTTORE**



RISCHIO PALESE

RISCHIO PALESE



**UTILIZZATORE**

## Analisi della macchina

- 1) Riproducendo l'evento
- 2) Verificando il manuale di uso e manutenzione (libretto di istruzioni)
- 3) Verificando le norme utilizzate per la marcatura
- 4) Acquisendo (ove necessario) il fascicolo tecnico

## ANALIZZATA LA MACCHINA

Se si evidenzia un problema la procedura è...

1) Per l'utilizzatore

2) Per il costruttore

3) Per il rivenditore

PER L'UTILIZZATORE

PRESCRIZIONE EX ART. 20 del DLgs 758/94



ADEGUARE

Ma se il rischio è occulto?

**NESSUNA PRESCRIZIONE**

## PER IL COSTRUTTORE

PRESCRIZIONE EX ART. 20 del  
DLgs 758/94



Prescrizione “ora per allora”  
per violazione ex art. 6  
comma 2 del DLgs 626/94

PROCEDURA  
AMMINISTRATIVA



SEGNALAZIONE DI “NON  
CONFORMITA’ ” al MINISTERO  
delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE

*Sentenza Corte  
Costituzionale n° 19 del 18  
Febbraio 1998*

Un esempio di responsabilità

**AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE  
- Art. 415 bis c.p.p. -**

**OGGETTO:** Procedimento penale n° xxxx/xx a carico di:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxx e residente in xxxxxxxx,  
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta **AAAAAAAAAAAA**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxx e residente in

-xxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta  
**BBBBBBBBBBBB**

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxx e residente in

xxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta  
**BBBBBBBBBBBB**

## INDAGATI

TUTTI

del reato di cui agli art.li 113 – 590 commi 1, 2 e 3 c.p. in relazione all'aggravante di cui all'art. 583 2 comma n° 3 c.p., per avere, in cooperazione tra loro,

- A) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA di xxxx, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento all'art. 35 del Dlgs 19.9.94 n° 626 - consentendo che il lavoratore xxxxxxxxxxxxxxxx utilizzasse macchina denominata "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" mod. 90x2400 n° di matricola 01961006802 prodotta dalla DittaBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Srl di xxxx cosicché durante il caricamento dei xxxxxxi nel banco introduttore la mano destra di xxxxxx finiva al di sotto della protezione fissa fino all'altezza del dorso dove veniva schiacciata dai rulli in rotazione;

B) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx nella loro qualità di legali responsabili della Ditta BBBBBBBBBBBBBB Srl di xxxxxx, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento all'art. 6 del Dlgs 19.9.94 n° 626, costruito e commercializzato macchina denominata "xxxxxxxxxxxxxxx" mod. 90x2400 n° di matricola 01961006802 non conforme alle specifiche normative di sicurezza quali il punto 1.4.1 dell'allegato I del DPR 24.7.96 n° 459 in quanto la protezione posta sull'alimentatore del xxxxxxx non era situato ad una distanza tale da impedire il contatto tra le mani dell'operatore e gli organi in movimento;

contribuito a cagionare a xxxxxxxxxxxxxx lesioni personale gravissime consistenti in trauma da schiacciamento con denervazione del V dito della mano destra, dalle quali derivavano lesioni tali da rendergli l'arto inservibile. In xxxxxxx il

## Oggi cosa cambia?

L'UTILIZZATORE



PRESCRIZIONE EX ART. 20 del  
DLgs 758/94



Adeguare la macchina

Art. 70 comma 4 lettera a)  
del DLgs 9.4.08 n° 81

IL COSTRUTTORE e/o  
RIVENDITORE



SEGNALAZIONE AL  
MINISTERO



Attesa della verifica




Se POSITIVA



Prescrizione "ora per allora"  
per violazione art. 23 del  
DLgs 81/08

Art. 70 comma 4 lettera b)  
del DLgs 9.4.08 n° 81



## E rispetto all'Autorità Giudiziaria?

Comunicare con l'esito della verifica del Ministero le  
responsabilità da attribuire

## I problemi

Art. 70 comma 1 del DLgs 9.4.08 n° 81: le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari delle direttive comunitarie di prodotto.

## Le soluzioni

### Collaborazione

ISPESL



ASL – S.Pre.S.A.L.

**Noi siamo un “Osservatorio privilegiato”**

**Infortunati = rapporto uomo - macchina**

**Il Resto = il Fattore Uomo**

**Il prossimo lavoro – il nostro futuro**